

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2014

**83<sup>a</sup> Seduta**

Presidenza del Presidente

**PALMA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

### IN SEDE REFERENTE

**(471) MARINELLO ed altri.** - **Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione**

**(596) CARDIELLO ed altri.** - **Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione**

**(730) BARANI.** - **Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente **PALMA** comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 471, individuato dalla Commissione come testo base. Essendo trascorso il termine previsto dal Regolamento, propone che la Commissione proceda alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 (allegati al resoconto della seduta dell'8 gennaio) i quali, determinando esclusivamente modifiche alla disciplina dell'articolo 348 del codice penale, non presentano profili di rilievo finanziario. Naturalmente, sarà riservato al relatore di intervenire con eventuali proposte di modifica che si rendano necessarie, qualora le proposte emendative approvate siano oggetto di rilievi da parte della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Conviene la Commissione.

L'emendamento 1.1, in assenza del proponente, è dichiarato decaduto.

Il senatore **LUMIA** (PD) e la senatrice **STEFANI** (LN-Aut) ritirano rispettivamente le proposte emendative 1.2 e 1.3.

Sull'emendamento n. 4 interviene in dichiarazione di voto la senatrice **STEFANI** (LN-Aut): ricorda che la proposta intende apportare una limitata modifica ai limiti della sanzione pecuniaria prevista - congiuntamente con quella detentiva - al primo comma dell'articolo 348 del codice penale. Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.4 è posto in votazione e risulta approvato.

Dopo che il relatore **ALBERTINI (PI)** ha ribadito il proprio orientamento favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.6 di identico contenuto, questi, in esito a un'unica votazione, risultano approvati. Risultano dunque preclusi gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Dopo che la senatrice **STEFANI (LN-Aut)** ha ritirato l'emendamento 1.10, il relatore **ALBERTINI (PI)** presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato), volto a sopprimere il terzo comma dell'articolo 348 del codice penale; tale disposizione prevede l'incriminazione del professionista che collabora con colui che esercita abusivamente la professione.

Per dichiarazione di voto interviene il presidente **PALMA (FI-PdL XVII)**, il quale rileva come la proposta emendativa formulata dal relatore sia particolarmente opportuna giacchè tende a evitare l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice che, in realtà, finirebbe per sottoporre ad autonoma sanzione penale uno specifico contributo concorsuale; tale apporto alla consumazione del reato, comunque, non andrebbe esente da pena in base alla vigente disciplina recata dall'articolo 110 del codice penale.

Dopo gli annunci di voto dei senatori **CASSON (PD)**, **BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)**, **BARANI (GAL)** e **CALIENDO (FI-PdL XVII)**, tutti favorevoli alla proposta emendativa avanzata dal relatore, l'emendamento 1.100, posto in votazione, risulta approvato.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19.

Sugli emendamenti 1.20 e 1.21 interviene per dichiarazione di voto favorevole il presidente **PALMA (FI-PdL XVII)**: egli ribadisce quanto già precisato in sede di illustrazione e cioè che l'aggravante prevista dal quarto comma dell'articolo 348, così come formulata nel disegno di legge, si presta ad effetti distorsivi, sovrapponendosi alla fattispecie incriminatrice del reato di truffa e creando quindi un problematico concorso apparente di norme penali.

Gli emendamenti 1.20 e 1.21, di identico tenore, unitamente posti in votazione, risultano approvati.

Dopo che il presidente **PALMA (FI-PdL XVII)** ha ritirato l'emendamento 1.22, anche l'emendamento 1.23, su richiesta del relatore, viene ritirato.

Sull'emendamento 1.24 si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori **CALIENDO (FI-PdL XVII)**, **CARDIELLO (FI-PdL XVII)**, **LUMIA (PD)**, **BARANI (GAL)**, **BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)** e il presidente **PALMA**.

Il relatore **ALBERTINI (PI)** e il presidente **PALMA** invitano il senatore Lumia a riformulare l'emendamento 1.24, affinché sostituisca per intero il quinto comma dell'articolo 348 del codice penale, nel testo recato dal disegno di legge n. 471.

Accoglie la proposta il senatore **LUMIA (PD)** che riformula l'emendamento 1.24, precisando che due tematiche particolarmente rilevanti potranno, se del caso, essere affrontate nel corso della discussione in Assemblea. Si tratta, infatti, di valutare se consentire o rendere obbligatoria la confisca anche nel caso di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti. Si pone altresì l'esigenza di verificare se oggetto della misura di confisca possano o debbano essere anche i locali in cui si consuma il reato di esercizio abusivo della professione.

L'emendamento 1.24 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto in votazione e risulta approvato.

L'emendamento 1.25 viene ritirato dal senatore **BARANI (GAL)**.

Dopo un breve dibattito tra il senatore **CALIENDO (FI-PdL XVII)** e il sottosegretario **FERRI**, gli emendamenti 1.26 e 1.27, in esito a distinte votazioni, risultano approvati.

Il relatore **ALBERTINI (PI)**, in esito alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1, annuncia il proposito di predisporre, una volta concluse le votazioni riferite all'articolo 2, una possibile proposta

di coordinamento volta a equiparare - o comunque a rendere proporzionali e sistematicamente logiche - le sanzioni per l'esercizio abusivo di una professione con quelle derivanti dall'abusivo esercizio di un'arte sanitaria.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 471

Art. 1

### **1.100 APPROVATO**

**ALBERTINI**, RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», il terzo comma è soppresso.*

### **1.24 (testo 2) APPROVATO**

**LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», il quinto comma è sostituito dal seguente: «La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».*

### **1.24**

**LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato».*